



**COMUNE DI SERRAMAZZONI**  
(Provincia di Modena)

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DURATA DI TRE ANNI E QUATTRO MESI ( dal 1 Gennaio 2022 al 30 Aprile 2025)  
Anni Scolastici interessati: A.S. 2021/2022, con decorrenza dal 1 Gennaio 2022;  
A.S. 2022/2023; A.S. 2023/2024 e, parzialmente, A.S. 2024/2025, fino al 30/04/2025,  
con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni e quattro mesi e fino al 31/08/2028**

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

### **TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'appalto di cui all'oggetto, rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati nell'allegato IX del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 sotto la denominazione: "Servizi scolastici vari" – riferimento CPV 80410000-1.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato e dei restanti atti di gara, delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di servizi educativi e socio-sanitari, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

Le leggi, i regolamenti e le norme di settore a cui il presente capitolato fa riferimento sono:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita";
- Legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro";
- Legge Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008 n. 4 "Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" ed in particolare all'art. 2 che fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per l'integrazione scolastica;
- Delibera Giunta Regionale n. 1/2010 avente ad oggetto "Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica dei minorenni in Emilia Romagna";
- Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Serramazzoni n. 76 del 12/07/2012;
- Accordo distrettuale per la gestione a livello locale dell'accordo di programma provinciale per l'integrazione minori in situazione di disabilità nei servizi scolastici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Serramazzoni n. 4 del 19/06/2013;

#### **Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi:

**A.** Servizio di sostegno educativo assistenziale a bambini e ragazzi con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, residenti nel Comune di Serramazzoni.

- B.** Servizio di assistenza pre e post scuola agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Serramazzoni.
- C.** Servizio di assistenza agli alunni della scuola dell'infanzia e/o con disabilità che utilizzano il trasporto scolastico.

#### Quantità presunta e valore del servizio

<b>Descrizione</b>	<b>Ore per anno scolastico</b>	<b>Costo orario IVA esclusa</b>	<b>Costo max annuale IVA esclusa</b>	<b>Costo max Tre anni e quattro mesi IVA esclusa</b>
<i>a.1 Sostegno educativo assistenziale con personale educatore</i>	5.000	<b>22,00</b>	110.000,00	366.666,67
<i>a.2 Sostegno educativo assistenziale con personale assistenziale</i>	3.000	<b>18,75</b>	56.250,00	187.500,00
<b>A - Servizio di sostegno educativo assistenziale (a.1 + a.2)</b>	<b>8.000</b>		<b>166.250,00</b>	<b>554.166,67</b>
<b>B - Servizio di assistenza pre e post scuola</b>	<b>1.082</b>	<b>18,75</b>	<b>20.287,50</b>	<b>67.625,00</b>
<b>C - Servizio di Assistenza durante il Trasporto scolastico</b>	<b>2.285</b>	<b>18,75</b>	<b>42.843,75</b>	<b>142.812,50</b>
<b>TOTALE</b>			<b>229.381,25</b>	<b>764.604,17</b>

Il monte ore annuo è indicativo e può variare in dipendenza di mutamenti dell'organizzazione scolastica, nonché della domanda espressa dalle famiglie, dal numero degli utenti accolti e dall'attivazione del servizio sui diversi plessi.

#### Art. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di gara, per tutta la durata contrattuale (tre anni e quattro mesi), (IVA esclusa), è pari ad € **764.604,17**.

I costi della sicurezza da interferenze sono nulli.

Non sono presenti prestazioni secondarie.

Il valore stimato dell'appalto per i successivi tre anni e quattro mesi ( dal 1 Maggio 2025 al 31 Agosto 2028, Anni Scolastici interessati: A.S. 2024/2025, a decorrere dal 1 Maggio 2025, A.S. 2025/2026, A.S. 2026/2027, A.S. 2027/2028, fino al 31/08/2028), nel caso in cui l'Amministrazione comunale si avvalga della facoltà di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, è di € 764.604,17 (IVA esclusa), **per cui l'importo complessivo stimato dell'appalto è di € 1.529.208,34 al netto di Iva nelle forme di legge.**

L'importo a base di gara di € 764.604,17 relativo al periodo 1 Gennaio 2022 – 30 Aprile 2025, (IVA esclusa) è così determinato:

- Servizio di sostegno educativo assistenziale agli alunni con disabilità: € 554.166,67 (Iva esclusa)
- Servizio di assistenza pre e post scuola € 67.625,00 (Iva esclusa).
- Servizio di assistenza sugli scuolabus agli alunni della scuola dell'infanzia e/o con disabilità: € 142.812,50 (Iva esclusa).

Tale stima non costituisce impegno per l'Ente, potendo essa variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicatario.

Non è consentita la presentazione dell'offerta per uno solo dei predetti servizi oggetto del presente appalto.

### **Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di tre anni e quattro mesi (dal 1 Gennaio 2022 al 30 aprile 2025, Anni Scolastici interessati: A.S. 2021/2022, a decorrere dal 1 Gennaio 2022; A.S. 2022/2023; A.S. 2023/2024 e, parzialmente, A.S. 2024/2025, fino al 30/04/2025).

L'inizio e la fine del servizio annuale sono determinati dal calendario scolastico fissato dalla Scuola per ogni anno scolastico.

I servizi di cui al presente appalto saranno resi nei giorni di apertura delle scuole, secondo l'organizzazione, il calendario orario e giornaliero, le sospensioni per vacanze natalizie, pasquali etc, che saranno comunicati, a cura del Servizio Scuola, all'impresa aggiudicataria entro la prima settimana di settembre di ogni anno e nel più breve tempo possibile per ogni intervento che venga attivato o modificato nel corso dell'anno scolastico.

Ai sensi dell' art. 8, comma, 1 lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, pertanto l'Impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di avviare d'urgenza il servizio su richiesta della stazione appaltante.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per un periodo massimo di 4 mesi.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria, per ulteriori tre anni e quattro mesi (dal 1 Maggio 2025 al 31 Agosto 2028, Anni Scolastici interessati: A.S. 2024/2025, solo parzialmente con decorrenza dal 1 Maggio 2025, A.S. 2025/2026, A.S. 2026/2027, A.S. 2027/2028, fino al 31/08/2028), ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, previa adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del competente organo dell'Amministrazione comunale.

## **TITOLO II – SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI CON DISABILITA'**

### **Art. 4 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

Il servizio di sostegno educativo – assistenziale a favore di bambini e ragazzi con disabilità inseriti nella scuola ha come scopo principale la piena inclusione scolastica e la partecipazione all'attuazione della programmazione educativa formulata dai competenti organi scolastici, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'intervento è rivolto a bambini e ragazzi inseriti in tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore; in caso di necessità il servizio può essere richiesto anche in appoggio ad una intera sezione o classe.

### **Art. 5 – MODALITA' DELL'INTERVENTO**

Il personale incaricato dall'impresa appaltatrice dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere in possesso di idoneità psicofisica all'incarico,
- b) avere compiuto il diciottesimo anno di età,
- c) per i servizi definiti, al precedente art. 1, come "a.1": deve essere inquadrato, almeno, entro il profilo professionale equipollente all' "assistente all'infanzia con funzioni educative" ed essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di II° grado, preferibilmente ad indirizzo socio/assistenziale, pedagogico e/o socio/umanistico.
- d) per i servizi definiti al precedente art. 1 come "a.2": essere inquadrato, almeno, entro il profilo professionale equipollente all' "addetta/o all'infanzia con funzioni non educative" ed essere in possesso dei titoli di studio, della professionalità acquisita e delle qualifiche previste dalla normativa vigente.

Il personale educativo assistenziale da inserire nel servizio di nido deve possedere il titolo per operare in tale servizio, come previsto dalla vigente Direttiva Regionale.

L'operatore educativo assistenziale dovrà mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie e dovrà agire con correttezza e spirito di collaborazione con tutti i soggetti

impegnati nel progetto educativo sul minore, finalizzando il proprio intervento alle esigenze evidenziate dal profilo dinamico funzionale dell'alunno.

L'intervento dovrà essere svolto in interazione con le altre figure adulte presenti nell'esperienza del bambino e nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio in relazione a fatti o circostanze inerenti gli utenti.

Si individuano di seguito le aree di intervento dell'operatore educativo assistenziale, precisando che si tratta di un elenco non esaustivo, ma puramente indicativo:

- Acquisizione da parte dell'alunno di autonomie nella relazione con l'ambiente circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno, ecc.)
- uso di strumenti protesici dietro specifiche ed espresse indicazioni da parte della famiglia e/o degli operatori sanitari coinvolti nel progetto;
- ampliamento delle forme di comunicazione e delle relazioni già acquisite;
- inserimento sul piano sociale, in situazione ludiche, di routine, etc;
- prima conoscenza dello spazio, del tempo, dell'ordine, della quantità delle cose, etc;
- attività di arricchimento del curriculum
- altro.

L'amministrazione potrà inoltre richiedere, in relazione alle peculiarità dell'intervento da attuare e nel rispetto delle normative vigenti in materia, lo svolgimento di attività inerenti l'autonomia personale sul piano delle risorse di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, etc...). In tal caso l'intervento coprirà oltre alla sfera delle esigenze immateriali (appoggio relazionale, riconoscimento del proprio corpo, forme di comunicazione, etc.) anche le diverse sfere delle esigenze materiali (assistenza fisica, cura della persona, deambulazione, etc)..

#### **Art. 6 – OBBLIGHI DEL PERSONALE EDUCATIVO - ASSISTENZIALE**

Il personale educativo assistenziale dovrà:

- costruire in accordo con i docenti di classe un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato;
- evitare una gestione puramente assistenziale dell'utente, pur costituendo essa, in alcuni casi, la base da cui muovere;
- assumere conoscenze complete sull'utente assegnato in modo da possedere un quadro della sua personalità e dei suoi bisogni partecipando, qualora il Dirigente scolastico lo ritenga opportuno, ai lavori di messa a punto del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) o del P.E.I.;
- garantire il massimo della segretezza professionale, per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno;
- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori) e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'allievo nell'ambito del percorso scolastico;
- collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
- partecipare, se richiesto, ad attività di formazione ed aggiornamento inerenti il proprio ruolo;
- partecipare, per gli aspetti di propria competenza, a riunioni e incontri relativi all'inserimento del bambino disabile, alla programmazione, gestione e verifica del PEI. I singoli interventi andranno di volta in volta concordati con il referente del Servizio Scuola del Comune;

#### **Art. 7 – COMPETENZE DEL COMUNE**

L'Amministrazione comunale mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale addetto al Servizio Scuola:

- all'analisi delle domande di sostegno educativo-assistenziale;
- alla determinazione del numero delle ore di assistenza da attribuire ai singoli alunni;
- alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- alla verifica degli interventi;
- ai rapporti con la Dirigenza scolastica e con l'Azienda Ausl;
- alla fissazione della data di cessazione della prestazione.

Il Comune svolgerà le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'impresa affidataria e/o col loro referente.

Il Comune si impegna altresì ad una continua collaborazione con il referente del servizio individuato all'interno della impresa, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con la scuola.

Il Comune si riserva inoltre di variare, in qualsiasi momento dell'anno, il monte ore assegnato, il numero degli alunni assistiti, i plessi ove si effettuano gli interventi.

#### **Art. 8 – MONTE ORE ANNUALE (PER ANNO SCOLASTICO) INDICATIVO.**

Il monte ore annuale indicativo del presente servizio ammonta a presunte **n. 8.000** ore. Il monte ore complessivo relativo ai tre anni e quattro mesi di durata dell'appalto è pari a **n. 26.667** ore; detta quantificazione è puramente indicativa, essendo il reale fabbisogno legato alle richieste provenienti dalle scuole.

#### **Art. 9 – LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di sostegno educativo-assistenziale a bambini e ragazzi con disabilità dovrà essere svolto presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Serramazzoni, nonché presso strutture scolastiche esterne ai confini dei territori comunali suddetti in caso di utenti residenti a Serramazzoni, ma frequentanti altrove.

All'occorrenza potranno essere richiesti interventi di sostegno educativo assistenziale ad alunni residenti ma frequentanti scuole ubicate in altri Comuni.

Il servizio di sostegno educativo assistenziale a bambini e ragazzi con disabilità potrà essere prestato anche al di fuori dei locali scolastici (es: *progetti di alternanza scuola-lavoro* oppure *scuola-centri diurni o temporaneamente al domicilio dell'alunno*) purché nell'ambito di attività rientranti nel P.E.I. dell'alunno, previa presentazione di progetto e richiesta scritta e dettagliata da parte della Istituzione scolastica, debitamente firmato dal competente Dirigente scolastico, e relativa specifica autorizzazione del Servizio Scuola del Comune e all'interno del monte ore annuale globalmente assegnato.

### **TITOLO III – SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA**

#### **Art. 10 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

L'intervento è previsto in favore dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di 1° grado e mira a soddisfare le esigenze delle famiglie che, per reali necessità lavorative, richiedono di prolungare l'orario oltre quello scolastico.

#### **Art. 11 – MODALITA' DELL'INTERVENTO**

L'assistenza prescolastica comporta l'accoglienza dei bambini all'interno delle strutture scolastiche a partire indicativamente dalle ore 7,30 e fino all'entrata in servizio del personale insegnante e/o dei collaboratori scolastici.

L'assistenza post scolastica comporta la custodia e l'intrattenimento dei bambini a partire dal termine delle lezioni e o comunque dell'orario ordinario della mattina e/o del pomeriggio, per circa 30 minuti.

Gli interventi comportano di norma l'apertura o la chiusura degli accessi al plesso (porte, cancelli, etc.) e/o delle finestre dei locali individuati come sede del servizio;

Il servizio post scolastico comporta la predisposizione di un programma di attività finalizzate all'intrattenimento e alla socializzazione dei bambini, commisurato all'età degli stessi e gestito dall'operatore. Detto programma dovrà essere sottoposto alla valutazione del Servizio Scuola del Comune, che potrà indicare integrazioni o cambiamenti anche in corso d'anno.

All'inizio dell'anno scolastico il Servizio Scuola del Comune individua, in accordo con il referente dell'impresa, un monte ore e una specifica modalità operativa per quanto riguarda la programmazione del servizio, la verifica, la scelta e l'acquisto dei materiali ed ogni altra attività necessaria allo svolgimento del servizio stesso.

Il Comune si riserva di individuare ogni anno scolastico il numero minimo degli iscritti per dar luogo all'attivazione del servizio sui singoli plessi scolastici. Il rapporto numerico educatore/bambini viene stabilito dal Comune, in relazione all'età degli stessi e alla durata della loro effettiva permanenza

presso il servizio, in applicazione dei criteri di sicurezza degli utenti e di miglior gestione del servizio.

Il Comune si riserva inoltre di stabilire le modalità operative del servizio nelle singole scuole, anche con facoltà di modifica in corso d'anno; qualora dette modalità lo rendano indispensabile, il personale dovrà conservare con la massima diligenza le chiavi e/o i codici di inserimento dei sistemi d'allarme dei plessi. In ogni caso il personale incaricato dovrà garantire che non accedano alla scuola, durante le ore di assistenza pre e post scuola, persone estranee e non aventi titolo, ad eccezione dei genitori, o dei loro delegati maggiorenni, per il solo tempo necessario alla consegna dei minori.

Il personale incaricato dall'appaltatore dovrà essere in possesso di idoneità psico fisica, diritti civili e politici, di età non inferiore ai 18 anni, dovrà essere inquadrato contrattualmente almeno con la qualifica equipollente all' "addetta/o all'infanzia con funzioni non educative", essere dotato del titolo di studio di scuola media inferiore o superiore e/o possedere documentata esperienza professionale per analoghe attività.

Il personale incaricato dovrà mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, nonché verso gli altri operatori del servizio e gli insegnanti e dovrà relazionarsi con il referente individuato dall'Impresa al fine di un continuo proficuo confronto sull'andamento del servizio.

Resta di competenza dell'operatore economico la fornitura del materiale didattico o ludico di pronto consumo secondo quanto concordato con il Servizio Scuola.

La pulizia e la custodia dei locali rimangono di competenza della scuola.

#### **Art. 12 – COMPETENZE DEL COMUNE**

L'Amministrazione comunale mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio, a cui provvede con proprio personale addetto al Servizio Scuola; in particolare resta di competenza comunale:

- l'individuazione e la messa a disposizione gratuita, in accordo con le scuole, per il periodo e gli orari stabiliti, dei locali sede del servizio e dei relativi arredi e attrezzature;
- la determinazione del calendario e dell'orario di svolgimento dell'attività;
- l'accoglimento delle domande e la determinazione del numero massimo di utenti;
- la determinazione e l'acquisizione di eventuali rette di frequenza;
- la determinazione delle modalità operative sui singoli plessi.

#### **Art. 13 – MONTE ORE ANNUALE INDICATIVO PER ANNO SCOLASTICO**

Il monte ore annuale indicativo del presente servizio ammonta a presunte **n. 1.082** ore da rendere secondo l'organizzazione oraria specificata nel prospetto orario di cui al seguente art. 14.

Il monte ore complessivo relativo ai tre anni e quattro mesi di durata dell'appalto è pari a **n. 3.607** ore; la predetta quantificazione oraria sopra indicata è puramente indicativa, essendo il reale fabbisogno legato al numero degli utenti accolti e alla attivazione del servizio sui diversi plessi.

#### **Art. 14 – LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza pre e post scuola dovrà essere svolto presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado presenti nel territorio di Serramazzoni.

### **TITOLO IV – SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS E SUGLI AUTOBUS DI LINEA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E/O CON DISABILITA'**

#### **Art. 15 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

L'intervento è previsto in favore dei bambini che utilizzano il trasporto scolastico comunale per la frequenza alle scuole dell'infanzia e a favore dei bambini con disabilità che frequentano le scuole del territorio. Ha la finalità di garantire l'assistenza e la sicurezza degli alunni durante il trasporto.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di prevedere l'assistenza in favore di bambini frequentanti altri ordini e gradi di scuola, ove necessario, e che fruiscono del trasporto di linea.

#### **Art. 16 – MODALITA' DELL'INTERVENTO**

L'assistenza ai bambini durante il trasporto scolastico comporta:

Durante il tragitto casa – scuola:

- a) l'accoglienza sullo scuolabus dei bambini che vengono accompagnati da una persona adulta alle apposite fermate degli scuolabus;
- b) l'assistenza durante il tragitto;
- c) l'accompagnamento del gruppo dei bambini all'interno dell'edificio scolastico di frequenza e la consegna dei bambini al personale della scuola.

Durante il tragitto scuola – casa:

- a) la raccolta dei bambini nel plesso scolastico di frequenza;
- b) l'assistenza nel tragitto verso lo scuolabus e l'assistenza durante la salita dello stesso;
- c) l'assistenza durante il tragitto;
- d) la consegna del bambino, all'apposita fermata dello scuolabus, alla persona adulta che l'attende.

Verrà considerato quale orario di servizio e verrà conseguentemente remunerato solo ed esclusivamente il tempo strettamente necessario per il raggiungimento, dal luogo di partenza (fermata scuolabus/autobus), dell'interno dell'edificio scolastico e viceversa per il rientro dalla scuola.

Gli interventi possono comportare, su espressa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, attività complementari, quali, indicativamente:

- il ritiro e la consegna di comunicazioni scritte, documenti o altro per conto dei genitori o della scuola o la trasmissione di informazioni verbali;
- la redazione degli elenchi di presenza dei bambini che utilizzano il servizio.

All'inizio dell'anno scolastico, il Servizio Scuola del Comune individua, in accordo con il referente del servizio individuato dall'Impresa, il monte ore, l'articolazione dei turni di servizio e ogni specifica modalità operativa relativa alla programmazione e gestione del servizio, la verifica ed ogni altra attività necessaria allo svolgimento del servizio stesso.

Il rapporto numerico assistenti/bambini viene stabilito dal Comune, in relazione all'età degli stessi e alla durata della loro effettiva permanenza presso il servizio, in applicazione dei criteri di sicurezza degli utenti e di miglior gestione del servizio.

Il Comune si riserva inoltre di stabilire le modalità operative del servizio anche con facoltà di modifica in corso d'anno.

Il personale incaricato dall'operatore economico appaltatore dovrà essere in possesso di idoneità psico fisica, diritti civili e politici, di età non inferiore ai 18 anni, dovrà essere inquadrato contrattualmente almeno con la qualifica equipollente all' "addetta/o all'infanzia con funzioni non educative", essere dotato del titolo di studio di scuola media inferiore o superiore e/o possedere documentata esperienza professionale per analoghe attività.

Il personale incaricato dovrà mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, nonché verso gli altri operatori del servizio e gli insegnanti e dovrà relazionarsi con il referente individuato dall'Impresa al fine di un continuo proficuo confronto sull'andamento del servizio.

Il personale incaricato dovrà segnalare con tempestività al coordinatore incaricato dall'operatore economico e al/ai referente/i del Servizio scuola del Comune ogni problematica che dovesse presentarsi durante l'espletamento del servizio.

#### **Art. 17 – COMPETENZE DEL COMUNE**

L'Amministrazione comunale mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio, a cui provvede con proprio personale addetto al Servizio Scuola; in particolare resta di competenza comunale:

- la determinazione del calendario e dell'orario di svolgimento dell'attività;
- la determinazione delle modalità operative relative all'espletamento del servizio.

#### **Art. 18 – MONTE ORE ANNUALE INDICATIVO PER ANNO SCOLASTICO.**

Il monte ore annuale indicativo del presente servizio ammonta a presunte **n. 2.285** ore da rendere secondo l'organizzazione oraria specificata nel prospetto di cui al seguente art. 19 .

Il monte ore complessivo relativo ai tre anni e quattro mesi di durata dell'appalto è pari a **n. 7.617** ore; la predetta quantificazione oraria è meramente indicativa, essendo il reale fabbisogno legato

al numero degli utenti accolti e al numero di linee di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia attivate.

#### **Art. 19 – LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza dovrà essere svolto sulle linee scolastiche ovvero sugli autobus di linea, come da indicazione dell'Ufficio competente.

### **TITOLO V – RAPPORTO CONTRATTUALE**

#### **Art. 20 – APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO**

Le disposizioni di cui agli articoli contenuti nel presente Titolo V si riferiscono al rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione dei servizi di cui ai precedenti Titoli II, III e IV, salvo diversa espressa disposizione.

#### **Art. 21 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

La gestione dei servizi del presente appalto è affidata all'Impresa aggiudicataria, che vi provvederà:

- dando attuazione al progetto presentato in sede di gara, per il quale la stazione appaltante si riserva, eventualmente, di subordinare l'aggiudicazione all'inserimento di integrazioni e/o modifiche;
- impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato;
- utilizzando proprie capacità organizzative, integrate dai supporti messi a disposizione dalla stazione appaltante, sottoponendosi ai controlli, alle verifiche e alle indicazioni del responsabile dell'esecuzione;
- assicurando la sostituzione di proprio personale assente a qualsiasi titolo, senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione comunale, dal 1° giorno e per l'intero orario, fatte salve particolari situazioni, a richiesta da parte dell'Amministrazione;
- in caso di sostituzione, garantendo altro personale di pari qualifica professionale e sufficientemente formato e con esperienza nei servizi oggetto dell'appalto, senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione comunale, comunicando tempestivamente all'Amministrazione tali variazioni.

Al fine di garantire stabilità nel percorso educativo degli alunni già frequentanti i servizi oggetto del presente appalto, la ditta si impegna a presentare in sede di gara una proposta progettuale che evidenzi le strategie e le metodologie atte ad assicurare la continuità con il progetto attualmente adottato.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Impresa, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto; gli operatori impiegati direttamente nelle attività educative dovranno raccordarsi, oltre che con l'Impresa di appartenenza, al coordinatore indicato dalla stazione appaltante. L'Impresa deve indicare il proprio rappresentante, responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore della stazione appaltante per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna ad adeguare il progetto esecutivo in conformità alle norme finalizzate al contenimento del contagio Covid19 e/o a quelle specifiche emanate per il contenimento del contagio vigenti e sopravvenute in corso di gara e/o di esecuzione del contratto di appalto.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga nei confronti della Stazione appaltante ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente capitolato. Non potrà, pertanto, avanzarsi pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

Si impegna, pertanto, ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente appalto.



## **Art. 22 - ORGANIZZAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO**

Prima dell'inizio delle attività, l'operatore economico deve indicare il recapito presso il quale sia attivato collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di apertura dei servizi.

Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire alla operatore economico.

L'operatore economico provvede ad indicare un "coordinatore" responsabile dell'appalto che rappresenti per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene la gestione ed organizzazione del servizio.

## **Art. 23 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto è effettuata dall'aggiudicatario a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'aggiudicataria è espressamente obbligata a tenere comunque sollevata e indenne la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto; l'Amministrazione e i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario assume l'impegno a stipulare un'assicurazione che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati secondo quanto specificato al successivo art. 41. Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il responsabile dell'esecuzione può convocare i responsabili della ditta presso la propria sede. Per tutta la durata della gestione del servizio, L'appaltatore deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

All'appaltatore viene, altresì, fatto obbligo di rispettare pienamente la normativa vigente in materia di protocolli di sicurezza a favore dei lavoratori per il contenimento del contagio Covid-19, di cui al DPCM 26 aprile 2020, che impone di osservare il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro". A carico dello stesso spetta l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità del personale dipendente e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando, altresì, le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni nonché le norme relative all'adozione dei protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio Covid-19, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

Si obbliga, altresì, espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art.

54, comma 5, del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del Comune di Serramazzoni. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia del D.P.R. e del Codice di Comportamento del Comune di Serramazzoni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

L'appaltatore dovrà redigere e mantenere aggiornato il proprio protocollo di gestione dell'emergenza COVID-19 a garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie sia per il proprio personale, sia considerando l'accesso ad ambienti occupati da altre persone.

Allo stesso viene fatto obbligo di predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione appaltante.

#### **ART. 24 - CONTROLLI**

All'Amministrazione spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta; in specifico la stazione appaltante potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori anche con riguardo alle misure di contenimento del contagio Covid19 via via emanate.

La stazione appaltante effettuerà verifiche in itinere anche con eventuale coinvolgimento degli utenti e/o dell'impresa aggiudicataria, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività educative. L'impresa è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione. In ogni caso la stazione appaltante si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi affidati in appalto. L'Amministrazione si riserva di delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi.

Ordinariamente, funzionari delegati dalla stazione appaltante possono svolgere ogni sopralluogo nelle strutture che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio affidato in appalto, anche su segnalazione di terzi.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il responsabile dell'appalto individuato dalla ditta consegna al responsabile dell'esecuzione una relazione scritta relativa alla verifica compiuta sui risultati dell'anno precedente, con allegata la proposta di piano di lavoro per l'anno che si avvia; tale relazione viene esaminata congiuntamente dal responsabile della ditta e della stazione appaltante.

### **TITOLO VI - PERSONALE**

#### **Art. 25 - PERSONALE UTILIZZATO**

La ditta provvede al servizio di cui al presente appalto con personale idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro. Il personale ha, altresì, l'obbligo di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti e delle loro famiglie.

La ditta dovrà garantire, altresì, il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

#### **ART. 26 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE**

Il personale utilizzato dalla ditta deve essere composto prevalentemente da soci e/o dipendenti. Per tutto il personale viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e

viene dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni e ai materiali utilizzati.

Parimenti, la ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'adozione dei protocolli di sicurezza a favore dei lavoratori per il contenimento del contagio Covid-19.

La ditta opera nel rispetto della pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale. Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento. Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto la ditta si obbliga ad applicare integralmente, per il personale utilizzato, tutte le norme di legge e i C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore, per il settore oggetto dell'appalto e per la zona di Serramazzoni, stipulato dalle sigle sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. La ditta si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci ed altro personale impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti della stazione appaltante sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale. A richiesta, la ditta è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre ditte che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto.

La ditta dovrà:

a) rispettare pienamente, nell'ambito delle vertenze sindacali all'interno dell'impresa, quanto previsto dalla Legge 146 e successive modifiche e integrazioni: a tale fine, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, l'impresa concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale, anche in base agli accordi vigenti per il personale dipendente del Comune, preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256/2002, pag. 26 e segg.; fino all'approvazione l'impresa si attiene all'analogo codice in vigore per i pubblici dipendenti operanti nei servizi comunali;

b) rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999;

c) garantire, nelle diverse forme di lavoro consentite dalla legge, l'applicazione dei contratti vigenti al personale di servizio. L'aggiudicatario dovrà osservare, nei confronti del personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti normativi salariali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria. In caso di accertamento della violazione di quanto sopra descritto l'Amministrazione appaltante, previa comunicazione, potrà prendere provvedimenti consistenti nell'applicazione delle penali e, nel caso di recidiva, nella risoluzione del rapporto contrattuale.

## **Art. 27 - ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI DEL PERSONALE**

### **27.1 Organizzazione del personale**

Prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente, in caso di sostituzioni, la ditta consegna al responsabile dell'esecuzione una dichiarazione del responsabile abilitato a impegnare la ditta, con la quale si attesta per ogni singolo addetto al servizio il possesso del titolo di studio, dell'esperienza maturata, delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata. All'inizio di ogni anno educativo la ditta presenta al responsabile dell'esecuzione il piano di inserimento del proprio personale, conforme al progetto presentato in sede di gara, con relativi dati anagrafici e titoli di

studio assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

In ogni momento della giornata va garantito un numero di personale adeguato a salvaguardare la sicurezza dei minori. In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata e comunque in tempo utile per l'espletamento dei servizi. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito. Il personale educativo dovrà adottare una metodologia di lavoro in equipe, essere disponibile a un continuo scambio di informazioni e a una collaborazione reciproca. Il personale educativo parteciperà a riunioni periodiche con finalità di programmazione condivisa, progettazione e verifica, nonché attività di aggiornamento. Il personale educativo-assistenziale sarà richiesto dalla stazione appaltante in base alle indicazioni contenute nell'Accordo di programma distrettuale.

## **27.2 Obblighi del personale**

Il personale impiegato nei servizi dovrà:

- svolgere la propria attività con perizia, prudenza, diligenza, correttezza e puntualità negli orari, mantenendo un comportamento educato e collaborativo nei confronti dei colleghi e di massima correttezza e professionalità verso i bambini e le loro famiglie, rispetto della dignità dell'utenza;
- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto e, in ogni modo, essere esenti da malattie infettive;
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura) e portare in modo visibile il cartellino di identificazione, con nominativo e impresa di appartenenza;
- osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente appalto, ivi inclusa la normativa vigente in materia di protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio Covid-19;
- rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dalla stazione appaltante con i responsabili della ditta.

Quando il personale ispettivo comunale rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 37, il responsabile dell'esecuzione informerà il responsabile dell'appalto; per infrazioni di maggiore entità l'informazione sarà formalizzata con nota scritta. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il responsabile dell'esecuzione può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede, ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta della stazione appaltante non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento. In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio:

- il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;
- l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno a cose o persone in modo doloso;
- non rispettare le linee essenziali del progetto e/o della programmazione concordata con la stazione appaltante.

## **Art. 28 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE**

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

## **Art. 29 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

In applicazione del D.lgs. n. 81/2008, l'operatore economico aggiudicatario mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione del servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

In relazione alle modalità di svolgimento del servizio, l'operatore economico aggiudicatario e i datori di lavori delle scuole in cui sarà eseguito l'appalto (Dirigenti scolastici o loro delegati) elaboreranno un unico Documento di valutazione dei rischi da interferenze dell'intero complesso scolastico con inserita anche la regolamentazione dell'uso degli spazi presenti nelle scuole che saranno messi a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario per l'esecuzione del servizio. I rischi da interferenza (quali ad esempio lo scivolamento/inciampo del lavoratore, ecc.) non hanno comunque, per la loro natura, una rilevanza economica tale da incidere sugli oneri di sicurezza a carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

Al fine di favorire tali attività, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il Comune indirà una riunione con l'operatore economico aggiudicatario e con le Istituzioni scolastiche, affinché possano fornirsi reciprocamente dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto, nei confronti dei propri dipendenti, all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'operatore economico aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali delle singole scuole, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti e i protocolli di prevenzione da contagio e finalizzati a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa emergenziale relativa alla diffusione del virus Covid-19 e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del DPCM 26.4.2020 e ss.mm.ii., del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato il 24 aprile 2020 e ss.mm.ii., delle ordinanze regionali, dei protocolli, dei documenti tecnici e delle circolari Inail e in ogni altra disposizione normativa e regolamentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19 e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) idonea formazione al personale dipendente in relazione al virus, ai suoi sintomi e alle modalità di trasmissione;

- b) adozione delle misure organizzative idonee in ottica anticontagio;
- c) procedure di pulizia e sanificazione;
- d) precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale;
- e) gestione degli spazi comuni;
- f) gestione delle riunioni e delle trasferte;
- g) gestione di ingressi/uscite;
- h) gestione dell'eventuale caso sintomatico sul luogo di lavoro;
- i) nomina del responsabile per l'applicazione e la verifica del protocollo;
- j) misure di sorveglianza sanitaria soprattutto per la verifica di eventuali lavoratori c.d. "fragili";
- k) DUVRI in relazione alle procedure anticontagio;
- l) modulistica e cartellonistica annessa.

## **TITOLO VII - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 30 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE**

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Servizio Scuola del Comune di Serramazzoni. L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un responsabile della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore.

In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 - se e per quanto in vigore - nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria.

### **Art. 31 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il responsabile dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, l'esecuzione anticipata della prestazione, attraverso apposito provvedimento.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Art. 32 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - 2) comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

### **Art. 33 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione in particolare provvederà, per il tramite del responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali, verifiche con le scadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.
- adempimento di eventuali prescrizioni in materia sanitaria relativamente all'osservanza dei protocolli di sicurezza covid-19;

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

### **Art. 34 – SUBAPPALTO**

Si dispone il divieto del subappalto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto.

Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo degli utenti, nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi. Del pari, il divieto di un contratto con delega tende a evitare che, nella fase esecutiva del contratto, si pervenga a vanificare l'interesse pubblico che ha legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della specifica collettività cui l'appalto è preordinato.

### **Art. 35 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

### **35.1 Cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

### **35.2 Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

Si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

## **Art. 36 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall'art. 372, comma 1, D.lgs. n. 14/2019, a partire dal 1/09/2021, la stazione appaltante, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 sopracitato, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell' art. 88 comma 4-ter del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, D.lgs. n. 50/2016.

## **Art. 37 - SANZIONI E PENALI**

L'Amministrazione Comunale ha diritto di applicare, oltre alla trattenuta del corrispettivo dovuto, le seguenti penali:

- a) per ogni ora di assenza di ciascun educatore, non giustificata e fatti salvi i casi di forza maggiore: penale fino a Euro 150,00;
- b) per ogni singolo servizio non effettuato o effettuato in difformità rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato o dal competente ufficio del servizio istruzione: fino ad un massimo di Euro 1.000,00;
- c) per mancato rispetto di ogni singola prescrizione del capitolato, diversa dalla fattispecie prevista dal punto a) e b): fino ad un massimo di Euro 1.250,00.

L'importo delle singole penali sarà individuato sulla base dell'importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi al Comune.

Sono stabilite inoltre le seguenti penalità:

1. situazioni in cui si rilevino stati di ubriachezza o di alterazioni da parte del personale derivanti dall'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti: € 1.000,00 per ciascun caso, prevedendo nel contempo l'allontanamento permanente dell'operatore in questione;
2. comportamenti in violazione della protezione dei dati personali degli utenti e del personale in servizio: da € 300,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità;
3. comportamento scorretto attuato nei confronti dei bambini, delle famiglie o del personale del servizio, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 500,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconsigliato o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto. In detto caso la stazione appaltante si rivarrà sulla cauzione;
4. ritardo del personale rispetto agli orari di servizio, senza giustificato motivo, accertato sulla base delle attestazioni del personale: da un minimo di € 30,00 per ciascun ritardo di breve entità fino a € 300,00 per ciascun ritardo a partire dai 60 minuti, fermo restando che la mancata prestazione dovrà risultare nella fatturazione;
5. preavviso di sciopero comunicato con ritardo rispetto ai termini di legge senza giustificato motivo: da € 500,00 a € 800,00, in relazione ai giorni di ritardo;



6. ulteriore mancato o inesatto adempimento di una o più di una delle attività oggetto del presente capitolato rispetto alla presente elencazione: da € 100,00 a € 1.000,00 in base alla rilevanza dell'attività non resa.

Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto al Responsabile dell'Appalto e la ditta ha facoltà di presentare la sua contro deduzione entro, di norma, 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà della Amministrazione Comunale risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno. All'impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

## **Art. 38 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

### **38.1 Sospensione**

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **38.2 Risoluzione**

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

## **TITOLO VIII - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA**

### **Art. 39 – GARANZIE**

Si applicano in materia gli artt. 103 e 93, D.lgs. n. 50/2016.

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, D.lgs. n. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la "garanzia definitiva" di cui all'art. 103, D.lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.

La garanzia definitiva, è aumentata/diminuita nei casi e con le modalità di cui agli artt. 103 e 93 del Codice.

### **Art. 40 - RESPONSABILITÀ**

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa esercente. L'operatore economico si impegna a far fronte a ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte della stazione appaltante stessa.

Sarà obbligo dell'operatore economico adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'operatore economico dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo oppure, in caso di incapacienza, sulla fideiussione. L'Amministrazione, inoltre, si riserva il diritto di rivalersi sulla fideiussione per eventuali penali non assolte dall'aggiudicatario.

L'operatore economico esercente è tenuto a dare alla stazione appaltante, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si fosse verificato.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

L'Amministrazione comunale resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che a ogni pretesa di azione al riguardo.

All'impresa aggiudicataria viene fatto espressamente obbligo di manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

#### **Art. 41 - ASSICURAZIONI**

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa aggiudicataria, che s'impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità, penale, civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso.

Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'impresa aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che ne è la sola responsabile.

L'impresa aggiudicataria dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice – presentandone copia all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio – una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato. La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi: MASSIMALI R.C.T. Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 3.000.000,00 per ogni persona Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O. Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 per ogni persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni in riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

- estensione del novero dei terzi all'Ente Committente e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell' Impresa Aggiudicataria per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge, limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Impresa Aggiudicataria o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, strutture e beni consegnati all'aggiudicatario;
- estensione alla responsabilità civile derivante da danni a cose in consegna e/o custodia;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.

Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.lgs. n. 38/2000 e del D.lgs. n. 276/2003, di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre stipulare apposita polizza che copra il rischio di infortuni che dovessero subire gli utenti che usufruiscono dei servizi, con almeno le seguenti somme assicurate:

- Caso Morte: € 120.000,00;
- Invalidità permanente: € 120.000,00 con franchigia non superiore al 3% relativa al 15%;
- Rimborso spese sanitarie conseguenti ad infortunio: € 3.000,00;
- Rimborso di lenti e/o occhiali, la cui rottura sia determinata da infortunio indennizzabile a termini di polizza: € 300,00;
- Cure odontoiatriche di primo intervento e protesi dentarie rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza: € 2.500,00;

E' richiesto l'inserimento della clausola RC del contraente estesa alla committenza, del tipo: "Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse e delle proprie committenti pubbliche, quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo viene accantonato nella sua totalità per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del contraente, delle spese di causa sostenute dal Contraente stesso. Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta del Contraente alla Società."

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella prescritta polizza.

#### **Art. 42 - OBBLIGHI ASSICURATIVI ANTINFORTUNISTICI E PREVIDENZIALI**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo.

L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

### **TITOLO IX - DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 43 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI: MODALITÀ TERMINI E INTERESSI**

##### **43.1 Modalità di finanziamento**

L'appalto è finanziato con risorse del Comune di Serramazzoni.

### **43.2 Corrispettivo**

L'Amministrazione corrisponderà alla ditta aggiudicataria, le somme dovute comprensive d'oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettive rese e calcolati sulla base di costi di riferimento indicati nell'offerta economica presentata. Il corrispettivo è articolato sulla base della tariffa oraria offerta in sede di gara.

L'Amministrazione, in particolare, procederà al pagamento sulla base delle verifiche di cui all'art. 33 del presente capitolato. A tal fine l'appaltatore è tenuto a emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, allegando la documentazione richiesta dal responsabile dell'esecuzione, per rendere i riscontri più facili e immediati.

La fattura dovrà riportare, ai sensi della normativa vigente (Legge 89/2014), i seguenti elementi:

- 1) il numero della fattura;
- 2) la data di emissione della fattura;
- 3) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- 4) l'oggetto del servizio;
- 5) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- 6) la scadenza della fattura;
- 7) gli estremi dell'impegno sul quale verrà effettuato il pagamento;
- 8) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- 9) il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Gli estremi dell'impegno (punto 7) sul quale verranno effettuati i pagamenti saranno comunicati in sede di aggiudicazione definitiva.

### **43.3 Modalità di pagamento**

Il pagamento dei servizi forniti per ogni mese di competenza avverrà dietro presentazione di una o più fatture mensili presentate entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento, corredate da apposita documentazione giustificativa della prestazione parzialmente resa.

Le fatture dovranno riportare:

- il numero delle ore effettuate da ogni operatore addetto ai servizi di sostegno educativo assistenziale, ai servizi di assistenza pre e post scuola e ai servizi di assistenza sul trasporto scolastico, con la specifica indicazione della scuola ove il servizio è stato svolto.
- il prezzo orario stabilito e aliquota IVA applicata.

Il pagamento del compenso dovuto avverrà, in considerazione della oggettiva e particolare complessità del servizio oggetto del presente capitolato, entro 60 (sessanta) giorni, comprensivi dei tempi relativi alla procedura di verifica diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione e la regolarità contributiva dell'esecutore, dalla data di ricevimento delle fatture.

La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione parzialmente resa (comprensivo in generale di tutti i costi derivanti dal funzionamento e uso dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio) comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali.

Il Comune di Serramazzoni liquiderà il solo l'imponibile della fattura, mentre l'IVA verrà trattenuta per il successivo versamento (da parte del Comune) all'Agenzia delle Entrate (split payment).

Le fatture soggette allo split payment devono recare la dicitura "scissione dei pagamenti - IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – art. 17 – ter del DPR n. 633/1972".

Le fatture emesse nei confronti del Comune di Serramazzoni dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico e devono riportare il seguente "codice univoco ufficio":

Denominazione Ente: Comune di Serramazzoni

Codice fiscale: 00224320366

Codice Univoco ufficio: UF6MW2

Data di avvio del servizio: 13/09/2021

Regione dell'ufficio: Emilia Romagna

Provincia dell'ufficio: MO

Comune dell'ufficio: Serramazzoni

Cap dell'ufficio: 41028

Indirizzo dell'ufficio: Piazza T. Tasso, 7

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è la dimostrazione da parte dell'appaltatore del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e

previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto. Le verifiche saranno disposte d'ufficio attraverso la verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

#### **43.4 Interessi di mora**

Nel caso in cui il pagamento della fattura non dovesse avvenire nei termini concordati nel contratto ovvero in caso contrario nei termini di legge, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora secondo quanto stabilito all'art. 4 del D.lgs. 231/2002.

Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo ex art. 1218 del codice civile deve essere imputabile alla stazione appaltante. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dello stesso appaltatore ovvero alla necessità di procedere nei confronti dell'appaltatore alle verifiche prescritte dalla legge e dal disciplinare di gara.

#### **Art. 44 - REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata fra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita adeguata istruttoria del responsabile del procedimento. In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica che:

- l'aumento dei prezzi deve essere richiesto su iniziativa dell'appaltatore, il quale dovrà indicare in modo puntuale i relativi, oggettivi e documentati, elementi giustificativi, ivi compresi gli aumenti derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali e/o variazioni dell'indice Istat FOI;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta dalla stazione appaltante solamente a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della stessa, della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

#### **Art. 45 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010**

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi, in materia di tracciabilità dei pagamenti, al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

#### **Art. 46 – TRATTAMENTO DEI DATI**

##### **Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 del Regolamento UE 679/2016**

Il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle Imprese partecipanti alla gara ed in particolare della riservatezza dei dati di ognuna. Ai sensi del Decreto citato, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 si informa che:

1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'Impresa ai fini della partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In particolare il trattamento sarà connesso all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

2) il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14

giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 679/2016.

3) il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo di procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar corso all'offerta.

5) i dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.

6) in relazione al trattamento la ditta potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca renderà impossibile la prosecuzione del rapporto), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune è individuato nel Responsabile del Servizio Scolastico-Educativo a cui dovrà essere rivolta ogni istanza. Il titolare del trattamento è il Comune di Serramazzoni, con sede in Piazza T.Tasso, n. 7 – 41028 Serramazzoni.

#### **Art. 47 - FORMA CONTRATTUALE E SPESE**

Tutte le spese contrattuali, imposta di bollo, eventuale imposta di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

#### **Art. 48 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

Il presente capitolato speciale fa parte integrante formale e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme applicate in materia nonché della completa accettazione di quanto disciplinato nel presente appalto, che regoleranno il contratto.

L'aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa il presente appalto.

#### **Art. 49 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DEL CONTRATTO**

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle parti. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

**Art. 50 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA**

A tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge domicilio legale in Serramazzoni.

**Art. 51 - COMPETENZA E CONTROVERSIE**

Il responsabile dell'esecuzione del contratto è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente appalto, si considera competente il foro di Modena.

**ART. 52 - RINVIO**

Per quant'altro non specificato dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme regionali in materia di servizi per la prima infanzia, alla normativa nazionale e regionale a favore dei minori disabili nonché agli accordi di programma provinciale e distrettuale per l'integrazione di minori in situazione di disabilità nei servizi scolastici.

*F.to La Responsabile del Servizio Finanziario-Affari  
Generali-Risorse Umane-Scuola/ Vicesegretario comunale  
Dott.ssa Cristina Montanari*